



COMUNE DI SAN CONO

Città Metropolitana di Catania

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL' ENTE

Sommario

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	1
Art. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune	2
Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell' elenco.....	2
Art. 4 - Iscrizione nell' elenco	3
Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell' elenco	3
Art. 6 – Determinazione dei compensi	4
Art. 7 – Condizioni.....	5
Art. 8 - Cancellazione dall' elenco.....	6
Art. 9 - Registro.....	6
Art. 10 - Pubblicità.....	6
Art. 11 - Norme di rinvio.....	6

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri per l'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 56, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023, che, ai sensi del precedente art. 13 co. 2, sono esclusi dall'applicazione del cd. "Codice dei contratti pubblici" pur nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, da parte del Comune di San Cono a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio o in sede precontenziosa conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

In caso di sopravvenuta costituzione dell'avvocatura interna saranno conferiti incarichi a professionisti esterni per i seguenti motivi:

- procedure particolarmente complesse che richiedono una maggiore esperienza e specializzazione, nonché materie non rientranti nelle competenze specifiche dell'avvocato interno;
- eccesso di procedimenti in carico debitamente documentato;
- procedure connesse e collegate ad incarichi già affidati ad avvocato esterno.

Art. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli od associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Amministrativo, secondo le modalità di seguito descritte, cui attingono anche gli altri Responsabili dei Servizi. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sez. A – Contenzioso Amministrativo

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative TAR – CGA/Consiglio di Stato.

Sez. B – Contenzioso Civile e Penale

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili Giudice di Pace, Tribunale – Corte di Appello – Cassazione civile (Corte d'Assise, Corte d'Assise d'Appello, Cassazione).

Sez. C – Contenzioso del Lavoro

Assistenza e patrocinio presso le sezioni di lavoro del Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sez. D – Contenzioso Tributario

Assistenza e patrocinio presso Commissioni tributarie e Cassazione tributaria (escluse dalla competenza del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi).

L'iscrizione nell'elenco avviene mediante richiesta del professionista, singolo od associato ad una o più sezioni dallo stesso indicate sulla base dell'esperienza professionale maturata e comprovata da curriculum vitae;

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo, di un Avviso da inserire sull'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Avvisi e bandi".

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione periodica comunque non superiore a cadenza semestrale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, ma individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico.

In via eccezionale e con adeguata motivazione il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici o che abbiano patrocinato l'Ente per giudizi connessi o consequenziali a quello per il quale è necessario procedere all'affidamento (per i quali è dunque prevista la medesima istruttoria).

Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli od associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalla legge vigente
- Godimento dei diritti civili e politici
- Capacità di contrarre con la P.A.
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

- Iscrizione nell' Albo professionale

Non possono essere iscritti nell' elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio od in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell' elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, decadono dal predetto elenco e dagli incarichi eventualmente attribuiti senza pretesa alcuna nei confronti dell'Ente;

Art. 4 - Iscrizione nell' elenco

L' iscrizione all' elenco ha luogo, previa verifica delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti (massimo tre), in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR n.445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all' Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione di numero, data di prima iscrizione e successive variazioni
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori e relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la PA;
 - non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - non aver precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n.313/2002;
 - non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
 - non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall' ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
 - non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge n. 575 del 31.05.1965 e ss. mm. ii. (normativa antimafia)
 - codice fiscale e partita iva
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco in cui si chiede l'iscrizione.
- c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall' esercizio dell'attività professionale.

Il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione, ferma la responsabilità del professionista in caso di dichiarazioni mendaci. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione si dovranno riferire a ciascun componente.

Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

Previo delibera di Giunta di costituzione in giudizio, la determinazione di affidamento del patrocinio, su relazione del Responsabile del Servizio a cui afferisce la controversia *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente, è assunta dal Responsabile del Servizio Amministrativo o da altro Responsabile competente per materia che individua il nominativo del professionista a cui affidare l' incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell' incarico.

Si procederà con deliberazione di Giunta anche in caso di costituzione di parte civile in procedimenti penali ed in caso di affidamento fuori dall'elenco per procedimenti particolarmente complessi e richiedenti specifiche ed alte professionalità.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- Casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rispetto del principio di rotazione;
- Assenze di conflitto di interessi.

Ferma l'esclusione dell'applicazione del codice dei contratti disposta all'art. 56 comma 1 lettera h) e ferma l'applicazione dei tariffari di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii, anche al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico, il Responsabile del Servizio Amministrativo, salvo casi di cui all'art. 50 c. 1. Lett a) del DLgs 36/2023, può provvedere a consultare almeno tre professionisti iscritti nell'elenco, individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione fra gli iscritti, anche al fine di acquisire, oltre il preventivo di parcella, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice integrativo di comportamento approvato dal Comune di San Cono, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione del contratto.

Le principali condizioni di incarico sono riportate nella convenzione che il professionista dovrà sottoscrivere all'atto dell'incarico secondo lo schema tipo allegato alle presenti linee guida. In particolare:

- non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
- non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati od abbiano assunto incarichi professionali in contenziosi contro il Comune negli ultimi tre anni.
- non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico particolarmente complessa implichi conoscenze specifiche in diversi rami del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale unico ai fini del compenso.

Le parcelle saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva in capo al professionista all'esito del deposito dell'atto introduttivo in acconto non superiore al 30% e all'esito del contenzioso per il saldo finale. Il professionista incaricato si fa altresì carico dell'adozione degli atti necessari per l'esecuzione delle sentenze favorevoli all'ente, fatto salvo il diritto al compenso per eventuale procedimento esecutivo.

Art. 6 – Determinazione dei compensi

I compensi saranno determinati sulla base delle vigenti tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con DM 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, ai valori minimi.

Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro

26.000,01 ed euro 52.000,00, ai valori minimi, sui quali il professionista dovrà offrire eventuale abbattimento.

Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 Mod. DM: 147/2022, i criteri di cui al presente articolo.

Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un negozio di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza maggiorata del 10% nel caso in cui il legale abbia favorito la soluzione conciliativa favorevole all'Ente (condizione da valutarsi in relazione al giudizio prognostico di soccombenza).

In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento del 40%.

E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal DM n. 55/2014 mod. DM. 147/2022.

Il presente articolo può essere motivatamente disapplicato, in casi di eccezionale complessità, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 2 comma 7. In tali casi la parcella sarà concordata all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Fatte salve diverse disposizioni del giudice in riduzione del compenso dovuto al legale, lo stesso sarà ridotto del 20% in caso di soccombenza dell'Ente ove il legale abbia formulato un parere positivo (in termini di probabilità di vittoria) in ordine all'opportunità di agire o resistere in giudizio in fase introduttiva del giudizio stesso.

Art. 7 – Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il valore della causa;
- b) Il compenso professionale determinato secondo i criteri di cui all'art. 6;
- c) Il richiamo alla parcella presentata dal professionista, nella quale sono specificate le voci di tariffa applicate e le eventuali riduzioni. L'indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi onnicomprensiva (*fase esecutiva compresa*) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali.
- d) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche via mail) l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa od altro scritto redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- e) Obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, di rendere parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati o per addivenire a transazioni.
- f) Obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo dispesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.
- g) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di cellulare.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente, ma, in questo caso, **l'avvocato incaricato dovrà curare l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata**. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse

svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Il professionista incaricato sottoscriverà per accettazione apposita determinazione di patrocinio del Responsabile del Servizio Amministrativo, con allegato atto di convenzione, contenente impegno di spesa delle somme necessarie.

Su richiesta del professionista potrà essere erogato un anticipo, in misura non superiore al 30% dell'importo indicato nel preventivo di parcella approvato, oltre le eventuali spese vive da documentare, da erogarsi al conferimento dell'incarico e/o a conclusione della fase cautelare.

Con successivo atto sarà liquidato il saldo, alla definizione del giudizio.

Art. 8 - Cancellazione dall' elenco

E' disposta la cancellazione dall' elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell' elenco
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico
- siano incorsi in gravi inadempienze.
- abbiano per sé o per terzi contenziosi con l'Ente

Art. 9 - Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito il ***“Registro del Contenzioso e degli incarichi conferiti”*** e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Amministrativo – Ufficio Segretaria.

Art. 10 - Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono pubblicati sul sito comunale in apposita sezione.

Gli incarichi affidati di volta in volta sono pubblicati sul sito istituzionale – sez. Amministrazione trasparente-in conformità a quanto previsto al d.lgs. 33/2013

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 11 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti linee guida, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice di deontologia professionale.